



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 137 del 10/10/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio della normativa di settore per la stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”; 4) Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”; 5) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		09,30	11,15		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		09,30	11,15		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		09,30	11,00		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		09,30	11,15		
Componente	Lombardo Vito	SI		09,30	11,15		
Componente	Sciacca Francesco	SI		09,30	11,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 10 del mese di Ottobre, alle ore 09,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **"Approvazione verbale della seduta precedente"**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **"Studio della normativa di settore per la stesura del "Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper"**.

Il Presidente Antonio Pipitone pone all'attenzione dei Consiglieri Comunali il *Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan* giunto alla quinta edizione che rappresenta una delle pubblicazioni più autorevoli attualmente in uso in Italia.

Frutto di un lungo lavoro di raccolta e di elaborazione dei dati, continua il Presidente Pipitone, realizzato grazie alla collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il Ciset-Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, NAGIMA - Business, Finance, Performance. APC – Associazione Produttori Caravan e Camper presenta nel quinto Rapporto una fotografia aggiornata dell'industria caravanning e del comparto turistico en plein air, che ogni anno accoglie in Italia 5,7 milioni di turisti in camper e in caravan, italiani ed esteri. Il Rapporto, oltre a costituire uno dei più completi documenti informativi sul comparto nazionale, fornisce anche spunti di riflessione, analisi e suggerimenti utili ad operatori pubblici, privati e addetti ai lavori.

Il Consigliere Antonio Fundarò dà lettura del documento.

Il Consigliere Fundarò, al termine della lettura dello stesso, fa presente nonostante il settore abbia subito una frenata negli ultimi anni, dovuta a diversi fattori, quali la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, la crescente difficoltà di accesso al credito al consumo, l'aumento dell'IVA, nonché l'incremento del prezzo del carburante, l'industria del caravanning sta reagendo con tenacia per contrastare la fase recessiva. Lo dimostra il significativo riscontro da parte degli oltre 800mila camperisti italiani e dei circa 5,7 milioni di turisti itineranti, italiani e stranieri, che scelgono di scoprire le bellezze dello Stivale, attraverso questa fantastica esperienza di viaggio.

A supporto di tale andamento, anche i numeri registrati dal mercato negli ultimi mesi del 2014, che hanno segnato l'augurata e tanto attesa ripresa.

A questi si aggiungono, fornendo un'esclusiva anticipazione, anche gli incoraggianti dati statistici del nuovo e dell'usato del primo trimestre 2015, che, similmente alla ripresa registrata dai principali mercati europei e da quello delle auto, equivalgono rispettivamente a +7,7% e +13,8%. Inoltre, secondo i risultati forniti in occasione dell'ultima edizione del Salone del Camper, fiera del

settore prima in Italia e seconda a livello europeo, i produttori hanno ricominciato ad assumere per far fronte ai nuovi ordinativi, registrando un fiducioso +15% delle vendite e intenzioni d'acquisto rispetto all'anno precedente. A questo trend si aggiungono i valori positivi sulla continua crescita del mercato dell'usato, nonché la tenuta del mercato del noleggio, ma soprattutto il boom dell'export con circa l'83% dei veicoli prodotti in Italia destinati all'esportazione. Risultati che testimoniano sia la volontà di un comparto stimolato a fronteggiare continue sfide, sia il ritrovato entusiasmo nei confronti di un settore che coinvolge ogni anno un numero crescente di persone, sempre più attratte da questa tipologia di vacanza, ritenuta la più conciliante tra costi, libertà di scelta dell'itinerario anche all'ultimo minuto, sicurezza, comodità e indipendenza. Non solo famiglie ma anche celebrità, altro segnale importante per l'industria del caravanning, la quale rispetto al passato, sta allargando il proprio bacino d'utenza attraendo sempre più appassionati e intercettando una nuova fascia di clientela anche tra vip, politici e personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e delle arti.

È dunque prioritario per il Comune di Alcamo, continua il Consigliere Antonio Fundarò, cogliere l'enorme potenziale del turismo itinerante e concentrare i propri sforzi sul potenziamento quantitativo e qualitativo dell'ospitalità del caravanning sull'intero territorio.

A tal fine, il focus di approfondimento di questa edizione del Rapporto, è dedicato a coloro, privati o amministrazioni pubbliche, che vogliono investire in un settore in continua espansione nell'ambito del turismo nazionale.

Continua il Consigliere Antonio Fundarò che le amministrazioni comunali che prestano maggiore attenzione alle enormi potenzialità offerte dal turismo in libertà sono in continua crescita. Questa tipologia di viaggi permette di scoprire in piena autonomia, grazie a un contatto diretto con la cultura e le tradizioni locali, le peculiarità del territorio, i suoi splendori e le sue eccellenze, valorizzando in tal senso anche le perle nascoste del nostro Paese.

Le amministrazioni pubbliche si sono dimostrate particolarmente sensibili verso il turismo itinerante organizzando anche altre due iniziative aventi come protagoniste la Toscana e l'Emilia Romagna. Entrambe, hanno, infatti, realizzato dei portali web dedicati al turismo in libertà, attraverso i quali vengono forniti indirizzi e consigli agli appassionati per poter vivere nel miglior modo possibile un'esperienza di viaggio in libertà on the road.

In particolare, nel sito web "Turismo.InToscana.it", il portale della Regione interamente riservato al turismo, è stato attivato un apposito canale dedicato ai viaggi in libertà, dove si trovano informazioni utili sugli itinerari, sulle località e sugli eventi per una perfetta vacanza in autocaravan o caravan. È inoltre fornita una guida on line in cui si possono trovare i camping presenti sul territorio, le strutture ricettive per vacanze a basso impatto ambientale, così come elenco di altre destinazioni che permettono di vivere un'esperienza capace di combinare il rispetto per il verde e l'amore per l'arte, dato l'immenso patrimonio naturalistico e culturale della Regione Toscana.

Anche l'Emilia Romagna presenta all'interno del sito dedicato al turismo "EmiliaRomagnaTurismo.it", un'apposita sezione riservata al turismo in libertà. Introdotta da un esplicativo messaggio in home page: "Viaggiare in camper è oggi sinonimo di libertà, puoi

organizzarti la vacanza dove vuoi e soprattutto, puoi inoltrarti all'interno di aree naturali e territori meno frequentati dal turismo di massa o in città d'arte minori dove l'offerta di alloggio è spesso esigua, ma tante le occasioni di cultura e di scoperta". Anche in questo caso, si possono trovare informazioni relative a percorsi, eventi e luoghi da esplorare.

In Italia, purtroppo, continua il Consigliere Antonio Fundarò, non esiste una strategia turistica generale condivisa dalle varie regioni, essendo questa materia demandata alla competenza specifica di ciascuna amministrazione regionale. L'impossibilità per lo Stato di definire le linee guida a livello nazionale, è stata confermata anche dall'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza numero 80 del 2012, è intervenuta sul Codice del Turismo, entrato in vigore con il Decreto Legislativo n. 79 del 2011, deliberando la presenza di 19 articoli incostituzionali, tra cui l'art. 14 che definisce le aree di sosta come "strutture ricettive di supporto".

A livello regionale inoltre sono presenti molteplici disposizioni, che vanno a creare spesso un quadro normativo molto variegato e non sempre chiaro, e in certe Regioni, perfino inesistente in materia di turismo in libertà e di aree di sosta, con l'ovvia conseguenza di ostacolare in tal senso la diffusione della ricettività del turismo itinerante sia a livello nazionale che locale.

Per ovviare a questo deficit, la Toscana è stata tra le prime Regioni a supportare il turismo in libertà, emanando la legge regionale n. 42 del 2000, con la quale, oltre ad attribuire il giusto valore alle aree di sosta, considerandole a pieno titolo strutture ricettive (art. 24), ne regola anche la capienza (da 5 a 50 piazzole) e il tempo massimo di sosta (72 ore).

Un'altra Regione che si è distinta in questo ambito è stata il Friuli Venezia Giulia, che, con legge regionale n. 2 del 2002, ha incentivato la creazione di aree di sosta da parte di Comuni singoli o associati (art. 106), erogando contributi per una copertura massima del 50% ai Comuni, al fine di realizzare, rinnovare e ingrandire aree per la sosta autocaravan e caravan (art. 109). In data 22 ottobre 2003 è poi entrato in vigore il regolamento regionale recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree.

Anche Umbria e Marche, hanno dato il loro contributo legislativo alla crescita di questa tipologia di turismo emanando apposite normative. Con la legge regionale n. 115 del 2006 l'Umbria determina una vera disciplina del camperismo, assicurando, l'erogazione dei servizi essenziali: nell'art. 44, in particolare, i Comuni vengono sollecitati a realizzare aree attrezzate idonee all'accoglienza dei turisti in libertà, a norma con quanto stabilito dall'art. 185 comma 7 del Codice della Strada. Con la legge regionale n. 9 del medesimo anno, la Regione Marche definisce l'uso riservato delle aree di sosta per autocaravan e caravan; la realizzazione a cura di enti pubblici, di consorzi pubblico-privati a prevalente capitale pubblico e di pro-loco; la gestione a carico di enti pubblici o affidata, attraverso un accordo, a privati. Ma vero elemento innovativo della normativa regionale marchigiana, riguarda l'introduzione della DGR n. 1701/2009 con la quale sono stati definiti i requisiti e le modalità di riconoscimento delle aree sosta di eccellenza. Dopo accurati sopralluoghi, un'apposita Commissione della Regione Marche ha individuato 18 aree, presenti

nella guida "plein air Marche" consultabile e scaricabile dal sito www.turismo.marche.it, che non si limitano a un'offerta base di servizi (sosta e camper service) ma possiedono le caratteristiche per una confortevole permanenza.

Per quel che riguarda la definizione di regole precise sulla creazione di strutture ricettive per autocaravan, sono determinanti le leggi regionali della Valle d'Aosta e del Veneto, rispettivamente la n. 8 del 2002 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante" (artt. 15-18) e la n. 33 del 2002 (art.44), la quale definisce le dotazioni base per le aree di sosta, ovvero il pozzetto di scarico autopulente; l'erogatore di acqua potabile; l'adeguato sistema d'illuminazione; e i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Nell'articolo 44 comma 2 della legge regionale del Veneto, vengono inoltre specificati i criteri di progettazione ecosostenibile, come l'estensione dell'area in modo di avere il minor impatto ambientale e la presenza di siepi e alberature, le quali non devono occupare una superficie minore al 20% dello spazio complessivo. La Regione per la realizzazione di suddette aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò fa la sintesi della normativa regionale siciliana:

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06-02-2006

REGIONE SICILIA

Riproposizione di norme in materia di turismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 7 del 8 febbraio 2006

ARTICOLO 1

Disposizioni relative al turismo

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito: "3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole."

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

"4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito: "2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

"5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)."

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis:

"7 bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive".

6. L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.

7. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:

"a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico."

8. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 23-12-2000 REGIONE SICILIA

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

TITOLO IX

TURISMO

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

ARTICOLO 76

Contributi sulle operazioni di mutuo

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate

da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:

a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).

2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:

a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;

c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò si allontana alle ore 10,10.

Segue un dibattito cui partecipano i Consiglieri Comunali Antonio Pipitone, Leonardo Castrogiovanni, Vito Lombardo, Francesco Sciacca, Giuseppe Campisi.

Alle ore 10,30 rientra il Consigliere Comunale Antonio Fundarò.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”**”.

Il Presidente della Commissione Consiliare Pipitone fa presente quanto sia vitale, per il turismo e l'economia del territorio, la realizzazione di apposite aree destinate al plain air.

Per questa ragione invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte per la stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”.

Dopo ampia discussione cui intervengono i Consiglieri Francesco Sciacca, Leonardo Castrogiovanni e Giuseppe Campisi, durante la quale si comparano gli strumenti regolamentari delle città siciliane che hanno scelto l'adesione al progetto plain air, si provvede alla stesura dei primi articoli.

Alle ore 11,00 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione delle istituende aree sosta camper, di seguito denominata "area camper".
2. Lo spazio per ciascuna area, della superficie complessiva di almeno 800 mq, è dotato di illuminazione, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 5 (cinque) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

Il Presidente Pipitone alle ore 11,15 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli del Regolamento alla prossima seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO